

DL 55/2018 Ulteriori misure urgenti sul sisma nel Centro Italia: avvio dell'esame al Senato

5 Giugno 2018

è all'esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Speciale per gli atti urgenti del Governo del Senato, il disegno di legge di conversione del DL 55/2018 recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" ([DDL 435/S](#) - Relatore il Sen. Stefano Patuanelli del Gruppo parlamentare M5S).

Tra le principali misure previste si segnalano, in particolare, le seguenti:

- a modifica dell'art. 48 del DL 189/2016 convertito dalla L. 229/2016, n. 229, sulla proroga e sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi nei Comuni interessati dai suddetti eventi sismici, viene previsto:

- che la **ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo**, nonché dagli esercenti attività agricole **decorra dal 16 gennaio 2019** (anziché dal 31 maggio 2018), con possibilità di rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in sessanta rate mensili di pari importo (anziché ventiquattro);
- che **l'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate** ovvero dell'unica rata **comporta l'iscrizione a ruolo** degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art.13 del Dlgs 472/1997;
- il **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi di assicurazione a decorrere **dal 31 gennaio 2019** (anziché dal maggio 2018), con rateizzazione in sessanta rate (anziché ventiquattro);

-viene **prorogata al 1° gennaio 2019 la ripresa della decorrenza dei termini** di cui all'art. 11, c. 2 del DL 8/2017 **per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme** risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del DL 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 (atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS);

-viene **prorogata al 1° gennaio 2019 la sospensione** prevista dall'art. 48, c.2, del DL 189/2016, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, **dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere** con riferimento ai **settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas** nonché per i settori dell'assicurazione e della telefonia.

Il decreto legge scade il 28 luglio 2018.